

Corte di Cassazione | Sezione TRI | **Civile** | **Sentenza** | 28 gennaio 2022 |
n. 2597

Data udienza 12 ottobre 2021

Integrale

Società - Imponibile del contribuente - Rettifica - Attività di intermediazione nel commercio di prodotti alimentari - Spese di pubblicità - Deduzione ex art. 109, Dpr 917/1986 - Relazione tra costo ed impresa - Cass. 20049/2017 - Abnormità rispetto all'attività svolta - Carenza del vincolo di inerenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico - Presidente

Dott. CRUCITTI Roberta - Consigliere

Dott. GUIDA Riccardo - Consigliere

Dott. FEDERICI Francesco - est. Consigliere

Dott. D'ORAZIO Luigi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso n. 1041-2017, proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avv. (OMISSIS);

- Ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, cf (OMISSIS), in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

- Controricorrente -

Avverso la sentenza n. 310/05/2016 della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata il 16.05.2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12 ottobre 2021 dal Consigliere Dott. Francesco FEDERICI.

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Vitiello Mauro, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilita' del ricorso.

FATTI DI CAUSA

La (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 320/05/2016, depositata il 16.05.2016 dalla Commissione tributaria regionale delle Marche.

Ha riferito che a seguito di verifica ed acquisizione di documentazione relativa all'anno d'imposta 2005 l'Agenzia delle entrate notifico' alla societa' l'avviso di accertamento (OMISSIS), con il quale fu rettificato l'imponibile della contribuente, esercente attivita' d'intermediazione nel commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco. La maggiore pretesa fiscale trovava prevalentemente causa nel disconoscimento di spese, dell'importo di Euro 210.000,00, contabilizzate a titolo di pubblicita' e corrisposte al Sig. (OMISSIS), titolare di una attivita' artistica, pittore ed incisore. Nello specifico il (OMISSIS) si era contrattualmente impegnato a mettere a disposizione della societa' spazi pubblicitari, inserendo il logo della sponsorizzatrice in cataloghi, locandine, cartoline e brochure nelle manifestazioni dell'attivita' di promozione artistica cui avrebbe partecipato, in occasione di fiere e mostre personali di pittura su tutto il territorio nazionale e internazionale.

Contestando il difetto di inerenza delle spese di pubblicita', ritenute abnormi per le forme prescelte rispetto all'attivita' esercitata dalla societa', ed ingiustificate in relazione al volume d'affari della stessa, l'Agenzia delle entrate riconobbe la deducibilita' del solo minor importo di Euro 42.578,00, recuperando a tassazione Euro 169.209,00. Furono recuperate ad imponibile anche spese dichiarate per pasti e pernottamenti.

La societa' impugno' l'atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, che con sentenza n. 35/01/2012 accolse in parte le ragioni del contribuente, annullando l'avviso d'accertamento proprio in riferimento alle spese di sponsorizzazione recuperate ad imponibile. La pronuncia fu appellata dall'Amministrazione finanziaria dinanzi alla Commissione tributaria regionale delle Marche, che con la sentenza ora al vaglio della Corte riformo' la decisione di primo grado, confermando pertanto integralmente l'atto impositivo.

Per la cassazione della sentenza del giudice regionale la societa' ha proposto ricorso affidandosi a due motivi, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso.

La Procura Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Nella pubblica udienza del 12 ottobre 2021 la causa e' stata discussa, e nella camera di consiglio decisa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo parte ricorrente si duole della violazione del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 36 in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, invocando la nullita' della sentenza per motivazione apparente e manifesta irriducibile contraddittorieta' quanto al disconoscimento della deducibilita' delle spese di pubblicita';

con il secondo motivo si duole della violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articoli 108 e 109, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 19 in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, quanto al mancato riconoscimento della inerenza delle spese di pubblicita' sostenute dalla ricorrente.

I motivi possono essere trattati congiuntamente perche' connessi dalla critica rivolta alla sentenza del giudice regionale, che, rigettando le ragioni del contribuente e riconoscendo di contro la correttezza dell'atto impositivo, ha disconosciuto l'inerenza delle spese di pubblicita' dedotte dalla societa'. In particolare nel ricorso, sotto gli aspetti dell'error juris in procedendo e dell'error iuris in iudicando, la difesa del contribuente si duole delle incongruenze logico-strutturali della motivazione, che impediscono di "rivelare la ratio decidendi adottata dalla Commissione Tributaria Regionale". La critica della societa' e' rivolta a denunciare una incongruita' tra le questioni afferenti al ricalcolo dei ricavi per la determinazione della base imponibile, nella diversa impostazione operata dall'ufficio e dalla

contribuente, e la questione della inerenza delle spese, disconosciuta dall'Agenzia delle entrate e su cui invece insiste la societa'. Si denuncia peraltro nel ricorso che il giudice regionale avrebbe fatto un incongruo riferimento all'anno 2008 e non a quello oggetto d'accertamento, ossia il 2005.

Ora, a parte l'irrilevanza del riferimento all'anno d'imposta 2008, che costituisce solo un evidente errore materiale in cui e' incorsa la Commissione regionale, il ragionamento sulla congruita' delle spese, nella sequenzialita' logica delle argomentazioni elaborate dal giudice d'appello, ma piu' in generale delle difese articolate da entrambe le parti, e' riconducibile comunque alla controversia principale su cui si avvia il presente giudizio, ossia alla riconoscibilita' o meno delle spese di pubblicita', sostenute dalla societa' e da questa dedotte in bilancio, ma disconosciute dall'Amministrazione finanziaria perche' ritenute non inerenti. Cosi' che la questione da affrontare e' se su quelle spese di pubblicita' la motivazione seguita nella sentenza impugnata sia giuridicamente corretta o meno, alla luce dei principi di diritto che informano il concetto di inerenza dei costi.

Ebbene, l'Amministrazione finanziaria aveva rilevato la scarsa correlazione funzionale tra il costo sostenuto per la pubblicita' e l'idoneita' della prestazione a produrre utili, comprovata peraltro dalla incongruenza tra spesa sopportata ed utili conseguiti.

La questione di cui dunque questo collegio deve occuparsi, e' se i costi di pubblicita' sostenuti dal contribuente, societa' di intermediazione nel settore alimentare, che si e' avvalsa della spendita del proprio logo e del proprio nome in eventi di carattere culturale celebrati nell'ambito dell'attivita' artistica (di pittore ed incisore) del Sig. (OMISSIS) in varie parti d'Italia, possano trovare o meno collocazione nel concetto di inerenza. A questo concetto pertanto occorre preliminarmente rivolgere l'attenzione.

Gli approdi interpretativi sul concetto di inerenza hanno avvertito l'assenza di una nozione giuridica. Come evidenziato in dottrina, si tratta piuttosto di un principio per taluni aspetti immanente nella Costituzione, un "corollario" del concetto di reddito, ma tuttavia oggetto di dibattito ancora aperto, per il quale il richiamo al [Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 109, comma 5](#) rappresenta un mero "contenitore", in cui e' semplicemente prevista l'indeducibilita' dei costi che dovessero risultare estranei all'attivita' svolta.

Nella giurisprudenza, secondo l'interpretazione tradizionale, esso trova allocazione nel [Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 109, comma 5](#), e in particolare e' ricondotto al rapporto tra costo ed impresa. E' stato in particolare affermato che, con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'inerenza all'attivita' d'impresa delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione [Decreto](#)

del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ex articolo 109, (gia' 75) va definita come una relazione tra due concetti - la spesa (o il costo) e l'impresa - sicche' il costo (o la spesa) assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtu' della sua correlazione con un'attivita' potenzialmente idonea a produrre utili (cfr. [Cass., 11 agosto 2017, n. 20049](#); 9 maggio 2017, n. 11241; 27 febbraio 2015, n. 4041). Anche l'ampiezza dello spettro entro cui riconoscere un rapporto di inerenza e' stata scrutinata dalla giurisprudenza, sensibile a non ridurre la relazione entro criteri meramente formali, ampliandone invece la portata mediante la valorizzazione del rapporto e delle ricadute concrete tra spesa e coerenza economica con l'attivita' di impresa. Per un verso dunque si e' negato che il rapporto trovi conforto nella mera contabilizzazione del costo (ex multis, [Cass., 8 ottobre 2014, n. 21184](#)) e che al contrario incomba sul contribuente l'onere di allegazione della documentazione di supporto da cui ricavare l'importo, nonche' la ragione e la coerenza economica della spesa al fine della prova dell'inerenza (anche qui, ex multis, [Cass., 26 maggio 2017, n. 13300](#); 30 maggio 2018, n. 13596; con specifico riferimento all'Iva cfr. 27 settembre 2013, n. 22130; 7 giugno 2018, n. 14858). Sotto altro aspetto tuttavia e' stato opportunamente e condivisibilmente avvertito come ai fini della deducibilita' dei costi per la determinazione del reddito d'impresa non e' sufficiente che l'attivita' svolta rientri tra quelle previste nello statuto sociale, circostanza che ha un valore meramente indiziario circa la sua inerenza all'effettivo esercizio dell'impresa, incombando sul contribuente l'onere di dimostrare che un'operazione, anche apparentemente isolata e non diretta al mercato, sia inserita in una specifica attivita' imprenditoriale e destinata, almeno in prospettiva, a generare un lucro in proprio favore ([Cass., 25 febbraio 2015, n. 3746](#)). Il che introduce un criterio interpretativo non solo utilizzabile per negare inerenza a spese finalizzate esclusivamente al conseguimento di vantaggi fiscali (come per la fattispecie analizzata nella pronuncia da ultimo citata), ma anche, al contrario, per valorizzare spese che concretamente, in prospettive di ampia visione, siano utili al progetto imprenditoriale, pur rivelando - ma solo in apparenza - un rapporto debole tra costo e attivita' d'impresa.

Tale ultimo rilievo torna utile quando, con un piu' recente orientamento, la Corte, abbandonando il tradizionale criterio del rapporto tra costo e requisiti di congruita' e vantaggiosita' dello stesso e prendendo le distanze dal [Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 109](#) quale fondamento del concetto di inerenza, ha affermato che, in tema di imposte sui redditi delle societa', il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa, non invece dal D.P.R., articolo 109, comma 5, (gia' 75) appena richiamato, riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili. Si e' in particolare sostenuto che l'inerenza deve esprimere la necessita' di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attivita' imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza necessita' di compiere valutazioni

in termini di utilita', anche solo potenziale o indiretta. E' infatti configurabile come costo anche cio' che non reca alcun vantaggio economico, ne' deve assumere rilevanza la congruita' delle spese, perche' il giudizio sull'inerenza e' di carattere qualitativo e non quantitativo (Cass., 11 gennaio 2018, n. 450).

L'impostazione da ultimo riferita assume tuttavia solo apparentemente una posizione di rottura con il passato, perche' - ad una piana lettura - e' meno lontana di quanto sembri dalla tradizionale interpretazione. Infatti, quando si consideri che per un verso viene valorizzato il rapporto, caldeggiato da autorevole dottrina, tra spesa e sua riferibilita', immediata o mediata, alla produzione del reddito (con esclusione dunque di quelle spese afferenti la cd. disposizione del reddito), e per altro verso si instaura il rapporto tra spesa e reddito di impresa, l'abbandono dei requisiti della vantaggiosita' e congruita' del costo, intesi evidentemente nella loro esclusivita', non vuol significare che siano del tutto estranei al giudizio di valore, cui resta comunque sottoposta la spesa al fine del riconoscimento della sua inerenza, e dunque dei presupposti per la sua deducibilita'. Qualunque sia il concetto di impresa, anche nelle teorie piu' socialmente orientate a svilirne finalita' di utile economico, e, per le societa', lo scopo del conseguimento di utili (ai fini del fisco elemento di manifestazione di ricchezza e dunque presupposto stesso della tassazione), e qualunque finalita' voglia perseguirsi con l'impresa, non puo' certo negarsi l'esigenza di applicazione di buone regole di gestione dell'attivita', che contrastano assiomaticamente con spese svantaggiose, incongrue e sproporzionate - tali ovviamente non in rapporto all'esito del costo ma secondo un giudizio prognostico a monte, dovendosi altrimenti negare il rischio d'impresa -. Cio' perche' e' agevole ipotizzare che spese incongrue o svantaggiose conducano alla mala gestione dell'impresa - e da ultimo alla sua crisi e cessazione -, sicche' i criteri, apparentemente estromessi, tornano ad assumere indirettamente rilevanza, come d'altronde evidenzia quello stesso innovativo orientamento, che infatti nella parte conclusiva dello sviluppo argomentativo afferma che "l'antieconomicita' e l'incongruita' della spesa sono indici rivelativi della mancanza di inerenza, pur non identificandosi con essa".

La convergenza tra due percorsi interpretativi, in apparente contraddizione, trova conferma anche considerando il tradizionale orientamento interpretativo del concetto di inerenza, atteso che la valorizzazione della congruenza e vantaggiosita' del costo, rapportato gia' prima all'impresa, a ben vedere, implicava un giudizio di valore qualitativo della stessa spesa. Cio', in maniera piu' o meno esplicitata, viene ribadito anche nelle decisioni piu' recenti di questa Corte (Cass., 17 gennaio 2020, n. 902; 21 novembre 2019, n. 30366; 23 maggio 2018, n. 12738; 17 luglio 2018, n. 18904). E cio', infine, e' quanto si evince dalla piu' recente giurisprudenza Euro-unitaria (cfr. la recente pronuncia della Corte di Giustizia 25 novembre 2021, C-334/2020, Amper Metal Kft).

Quello che deve comunque esigersi e' la prova dell'utilita' del servizio remunerato.

Tenendo presenti le preliminari considerazioni sul concetto di inerenza, nel caso in oggetto la Commissione regionale, riportando le ragioni poste dalla Amministrazione finanziaria a fondamento dell'atto impositivo, ha considerato che la società aveva destinato l'importo di Euro 210.000,00 per spese di pubblicità, consistenti nell'esibizione "del marchio di identificazione del committente su locandine di mostre di pittura, tenutesi in varie località italiane", così sottolineando l'incongruenza tra l'oggetto dell'attività d'impresa - intermediazione nel commercio di prodotti alimentari e in particolare di prodotti ittici - e la generalità dei soggetti interessati all'attività artistica del (OMISSIS), definito pubblico di nicchia, lontano dalla comune clientela della società. Ha anche riportato in sentenza che l'Agenzia delle entrate avesse ritenuto irragionevole che la contribuente, per quel tipo di pubblicità, spendesse il 39% dei ricavi complessivi "fino ad arrivare a chiudere il bilancio in perdita", così ponendo in discussione la logica economica dell'impresa. In sentenza ha anche riportato che l'Amministrazione finanziaria aveva accertato che il Sig. (OMISSIS) non registrava i compensi relativi alle fatture emesse nei confronti della (OMISSIS), o ne registrava importi inferiori.

Ebbene, nel criticare le conclusioni, favorevoli alla società, cui era pervenuta la Commissione provinciale, il giudice d'appello, in modo probabilmente sintetico ma certamente comprensibile, ha ritenuto che quei costi di pubblicità fossero incompatibili con i presupposti della inerenza. Ciò sia in riferimento alla loro congruità, sia con riguardo alle utilità, ancorché solo potenziali, all'attività commerciale esercitata dalla (OMISSIS). Al di là delle citazioni giurisprudenziali, il giudice ha cioè mostrato di non discostarsi dal concetto di inerenza che, pur con i distinguo interpretativi sopra richiamati ed a fronte del caso concreto, esprima un giudizio di valore qualitativo del costo sostenuto, senza trascurare tuttavia che l'incongruenza e l'antieconomicità del medesimo costo rilevano ai fini degli indici di valutazione, con conseguente giudizio qualitativo negativo ed, infine, disconoscimento della inerenza del costo medesimo. Nel percorso argomentativo la Commissione tributaria regionale non si è dunque discostata dai principi di diritto dispensati dalla Corte di legittimità.

Se poi con le sue difese la ricorrente ha inteso sollecitare una rivalutazione dei dati riscontrati e valorizzati dal giudice d'appello, i motivi risulterebbero inammissibili, essendo inibito in sede di legittimità un accertamento in fatto.

Il ricorso in conclusione va rigettato.

All'esito del giudizio segue la soccombenza della ricorrente nelle spese processuali, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquidano in Euro 3.800,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del [Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater](#), da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del medesimo articolo 13, comma 1-bis se dovuto.